

Condizioni generali di assicurazione

per assicurazioni sulla vita vincolate a fondi, in caso di vita e in caso di decesso con premio unico (tariffa GFAE), edizione 2017

Generali Assicurazioni per persone SA, 8134 Adliswil

Indice

Persone partecipanti al contratto	pagina
1. Stipulante, persona assicurata	2
Prestazioni	pagina
2. Prestazioni assicurate	2
3. Inizio e fine della copertura assicurativa	2
4. Giustificazione del diritto alle prestazioni	2
Investimenti in fondi	pagina
5. Avere in fondi	2
6. Modifica dell'investimento da parte dello stipulante	3
7. Finanziamento della garanzia	3
8. Riduzione del rischio	3
Recesso, disdetta, riscatto	pagina
9. Diritto di recesso	3
10. Disdetta	3
11. Riscatto	4
Premi	pagina
12. Pagamento dei premi	4
Ulteriori condizioni	pagina
13. Designazione dei beneficiari	4
14. Partecipazione alle eccedenze	4
15. Casi particolari	4
16. Spese	4
17. Obbligo di notifica e violazione dell'obbligo di notifica	4
18. Conferimento di procura e svincolo dal segreto professionale	5
19. Elaborazione dei dati	5
20. Procedura in relazione alla legge fiscale statunitense «FATCA»	5
21. Procedura relativa alla legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)	5
22. Corrispondenza, luogo di adempimento e foro competente, basi contrattuali	6
Appendice	pagina
Appendice: Servizio militare e guerra	6

Prima di firmare e inoltrare la proposta o di accettare una controproposta, ossia prima di stipulare il contratto di assicurazione, in virtù dell'art. 3 LCA lei ha diritto a ricevere le informazioni seguenti sul contratto: **rischi assicurati; durata ed estensione della copertura assicurativa; ammontare dei premi;** i suoi ulteriori **obblighi** e doveri; dettagli relativi alla **partecipazione alle eccedenze; valori di riscatto;** le prestazioni dopo un'**esenzione dai premi;** i nostri impegni riguardo alla **protezione dei dati.** Lei può trovare queste informazioni nella nostra proposta/controproposta e nelle Condizioni di assicurazione.

In virtù dell'art. 3a LCA lei ha il diritto di **disdire** il contratto per iscritto se le informazioni che lei ha ricevuto da noi fossero erronee o incomplete o se prima della stipulazione del contratto lei non fosse ancora in possesso delle Condizioni generali ovvero delle Condizioni complementari di assicurazione. Il termine di disdetta è di quattro settimane e inizia a decorrere non appena lei ha conoscenza di una violazione degli obblighi di informazione e delle informazioni complete trasmesse in seguito. Questo **diritto di disdetta** si estingue comunque un anno dopo la violazione dell'obbligo ovvero al più tardi un anno dopo la stipulazione del contratto.

Generali Assicurazioni

Soodmattenstrasse 10
Casella postale 1040
8134 Adliswil 1

T +41 58 472 44 44

F +41 58 472 55 55

E-mail: life.ch@generali.com

Internet: generali.ch

Le Condizioni generali di assicurazione (CGA)

Le CGA, insieme con le relative Condizioni complementari (CCA), costituiscono un'importante base legale del contratto fra lei e noi. Contengono i diritti e gli obblighi delle parti contrattuali e altre informazioni essenziali sull'assicurazione. Le CGA si basano sulla legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908. Questa legge disciplina il contratto di assicurazione in generale.

Condizioni generali di assicurazione

1. Stipulante, persona assicurata

LEI

Lo "stipulante" è la persona che stipula il contratto con Generali Assicurazioni per persone SA. I documenti contrattuali sono indirizzati allo stipulante, cui ci rivolgiamo pertanto con il "lei".

La "persona assicurata" è la persona, sulla cui vita è stata stipulata l'assicurazione.

NOI

Generali Assicurazioni per persone SA, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil.

2. Prestazioni assicurate

2.1. In caso di vita

Se la persona assicurata è ancora in vita alla scadenza del contratto, noi versiamo agli aventi diritto l'aver in fondi.

L'eventuale garanzia di un determinato ammontare della somma in caso di vita è indicata nella sua polizza. In tal caso versiamo agli aventi diritto l'aver in fondi, al minimo però la somma in caso di vita indicata nella polizza.

2.2. In caso di decesso

2.2.1. Se la persona assicurata decede entro i primi tre anni di assicurazione dall'inizio dell'assicurazione

a) in caso di decesso in seguito a malattia viene versato l'aver in fondi esistente, tuttavia almeno l'importo del premio unico remunerato allo 0,05%.

b) in caso di decesso in seguito a infortunio viene versato l'aver in fondi esistente, tuttavia almeno la somma assicurata conformemente alla polizza.

2.2.2. Dopo la scadenza del periodo di carenza di tre anni, in caso di decesso in seguito a infortunio o malattia nel corso della durata dell'assicurazione viene versato l'aver in fondi, tuttavia almeno la somma assicurata conformemente alla polizza.

2.3. Estensione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa sussiste in tutto il mondo. Se la situazione professionale, personale o di salute della persona assicurata dovesse subire dei cambiamenti dopo la conclusione del contratto, l'aumento dei rischi che ne derivano è pure coperto.

3. Inizio e fine della copertura assicurativa

3.1. L'assicurazione entra in vigore non appena noi abbiamo confermato per iscritto l'accettazione della sua proposta ovvero abbiamo avuto conoscenza che lei ha accettato, apponendo la sua firma, la nostra controproposta (condizioni modificate), al più presto comunque alla data di inizio dell'assicurazione da lei richiesta.

3.2. L'assicurazione si estingue con lo spirare del periodo concordato, il verificarsi dell'evento assicurato o la risoluzione anticipata del contratto.

4. Giustificazione del diritto alle prestazioni

4.1. In caso di vita Generali può chiedere la consegna della polizza.

4.2. In caso di decesso della persona assicurata gli aventi diritto devono presentare la polizza e un certificato ufficiale di morte secondo le disposizioni di Generali. Abbiamo il diritto di esigere ulteriori documenti che permettano di accertare la causa e le circostanze esatte del decesso.

4.3. In caso di sinistro gli aventi diritto hanno l'obbligo di comunicare per iscritto a Generali, su richiesta della stessa, tutte le informazioni concernenti fatti a loro noti e necessarie a noi per accertare la fondatezza della richiesta di prestazioni. Essi hanno inoltre l'obbligo di rilasciare a Generali una procura che le consenta di ottenere informazioni dalle persone e istituzioni menzionate qui di seguito e di prendere visione degli atti, nella misura in cui Generali lo ritenga necessario per la valutazione dell'evento dannoso. La procura deve includere lo scioglimento dal segreto professionale, d'ufficio o dall'obbligo di riservatezza medico di tutte le seguenti persone e istituzioni nei confronti di Generali e dei suoi incaricati:

ospedali e altri istituti di cura, medici, psicologi, terapeuti, persone con una formazione medica che erano incaricate dell'assistenza medica / delle cure mediche della persona assicurata e relativo personale ausiliario; casse malati, assicurazioni malattie, assicurazioni infortuni, SUVA, assicurazione militare, uffici AVS e AI;

assicurazioni sulla vita e casse pensioni, riassicuratori, datori di lavoro.

4.4. Possiamo fissare un termine per l'adempimento degli obblighi ai sensi delle cifre 4.2. e 4.3. L'inosservanza di tale termine, sempre che in base alle circostanze non possa essere ritenuta scusabile, comporta la perdita del diritto alla prestazione assicurata.

5. Avere in fondi

5.1. Il processo di risparmio avviene mediante fondi di investimento. Nel quadro delle possibilità di investimento offerte da Generali, la responsabilità della scelta dell'investimento spetta a lei.

5.2. Attribuzione e calcolo delle quote
Il premo di risparmio da investire viene ripartito fra i relativi fondi di investimento, secondo l'investimento da lei scelto e le quote di fondi pattuite.

Il numero di quote di fondo di investimento corrispondenti a una quota di premio si ottiene dividendo l'importo per il prezzo di emissione delle quote in questione il giorno di scadenza del premio stesso (data determinante). In questo modo alla sua assicurazione è possibile attribuire in qualsiasi momento un certo numero di quote per ogni fondo di investimento. La totalità delle quote di fondi di investimento costituisce l'aver in fondi.

5.3. Attribuzioni e addebiti nell'aver in fondi

Una garanzia di un determinato ammontare della somma in caso di vita e di decesso concordata contrattualmente viene finanziata con costi di garanzia e rendimenti da investimenti derivanti dal processo di risparmio. Si tratta di retrocessioni derivanti dall'investimento in fondi, detratte le spese amministrative di gestione dei fondi.

Per il primo anno di assicurazione i costi di garanzia, i premi di rischio e i premi di costo vengono detratti dal premio unico, a partire dal secondo anno di assicurazione vengono detratti ogni anno anticipatamente dall'aver in fondi.

Per i contratti senza garanzia di un determinato ammontare della somma in caso di vita non si applicano costi di

garanzia. I rendimenti da investimento derivanti dal processo di risparmio vengono accreditati all'avere in fondi alla fine di ogni anno di assicurazione.

I redditi di un fondo sono reinvestiti nel medesimo fondo.

5.4. Calcolo dell'avere in fondi

Il valore pecuniario dell'avere in fondi esigibile si ottiene moltiplicando il numero delle quote attribuibili alla sua assicurazione per il prezzo di riscatto delle quote in questione il giorno del calcolo. Il pagamento di una prestazione assicurata o di riscatto può avvenire al più presto alcuni giorni dopo il calcolo e la valutazione delle quote di fondi.

Data determinante per il calcolo delle quote è l'ultimo giorno del mese in cui cade la data del decesso ovvero in cui perviene la richiesta scritta di riscatto o in cui l'assicurazione decade. Per il calcolo del valore delle quote e quindi dell'avere in fondi fanno stato i corsi del primo giorno di borsa dopo la data determinante del calcolo.

5.5. Prezzo di emissione e di riscatto

Il prezzo di emissione di una quota è pari al massimo al prezzo di emissione ufficiale, come fissato dalla società del fondo in base al regolamento o al contratto del medesimo, addizionato delle eventuali usuali commissioni di mediazione (sempre che non siano già incluse nel prezzo di emissione ufficiale) e di imposte e diritti.

Il prezzo di riscatto di una quota è pari al minimo al prezzo di riscatto ufficiale, come fissato dalla società del fondo in base al regolamento o al contratto del medesimo, dedotti eventuali imposte e diritti.

Le monete estere vengono convertite nella moneta pattuita per la sua assicurazione al corso di vendita ovvero di acquisto delle divise.

Se non esiste un prezzo di emissione ufficiale per una determinata data, fa stato il primo prezzo di emissione ufficiale disponibile.

5.6. Se un fondo non è più disponibile a causa di scioglimento, chiusura per apporto di nuovi capitali o motivi analoghi, se viene raggruppato con un altro fondo o se i requisiti di qualità del fondo non sono più soddisfatti, procediamo a una sostituzione del fondo o scegliamo un'altra forma di investimento.

Se desidera informazioni regolarmente aggiornate sul suo investimento e sui

fondi consulti il nostro sito Internet (generali.ch) o si rivolga direttamente a noi.

Generali mantiene in ogni caso di modifica dell'investimento la garanzia concordata per l'importo della somma in caso di vita. Le modifiche dell'investimento non comportano alcuna spesa supplementare per lei.

6. Modifica dell'investimento da parte dello stipulante

6.1. Modifica dell'investimento

È lei a stabilire, nel quadro delle possibilità di investimento offerte da Generali, fra quali fondi dobbiamo effettuare la redistribuzione. Una modifica dell'investimento da lei scelto è possibile ogni primo del mese e riguarda l'intero avere in fondi.

6.2. Condizioni quadro

I nuovi investimenti avvengono ai prezzi di emissione e riscatto ai sensi della cifra 5.5.

Lei ha diritto a un nuovo investimento per ogni anno solare al valore di inventario del fondo, cioè senza addebito di commissioni di riscatto e di emissione.

6.3. Effetti sulla garanzia

Ad ogni richiesta di modifica noi verifichiamo se con il nuovo investimento sia possibile mantenere o meno l'eventuale garanzia esistente per l'importo della somma in caso di vita. Ci riserviamo di procedere a una modifica dell'investimento solo previa rinuncia scritta dello stipulante a tale garanzia dell'importo in caso di vita.

La rinuncia alla garanzia della somma in caso di vita è irrevocabile: la garanzia non può essere ripristinata in nessun modo con una successiva modifica.

7. Finanziamento della garanzia

Se il finanziamento dei rischi di garanzia non è più garantito, Generali ha il diritto di investire l'avere in fondi dell'assicurazione, interamente o parzialmente, in altri fondi o altre forme di investimento adeguate. Le garanzie di importo in caso di decesso o di vita concordate contrattualmente restano in vigore in ogni caso.

La informeremo su un eventuale adeguamento dell'investimento.

Le modifiche dell'investimento non comportano alcuna spesa supplementare per lei.

8. Riduzione del rischio

8.1. Nei contratti con garanzia dell'ammontare della prestazione in caso di vita, al fine di assicurare i rendimenti accumulati o ridurre i rischi d'investimento, il capitale accumulato della sua assicurazione (saldo dell'avere in fondi) viene redistribuito in un investimento in fondi meno rischioso fino alla scadenza del contratto. Questa redistribuzione ha inizio da cinque a dieci anni prima della scadenza del contratto a seconda della durata del contratto.

8.2. Nei contratti senza garanzia dell'ammontare della prestazione in caso di vita, la riduzione del rischio avviene conformemente alle Condizioni complementari di assicurazione separate, relative al suo contratto, a condizione che lei abbia optato per un investimento con riduzione del rischio o con l'opzione riduzione del rischio.

9. Diritto di recesso

Lei può recedere dal contratto senza alcun costo, mediante dichiarazione scritta inviata entro 14 giorni dall'entrata in vigore dell'assicurazione (cifra 3.1.). Con la data della consegna alla posta della sua dichiarazione di recesso la copertura assicurativa decade con effetto retroattivo. L'eventuale premio già versato viene rimborsato senza interessi.

Noi abbiamo peraltro facoltà di fatturarle le eventuali perdite dei corsi dei fondi da lei scelti ovvero compresi nel piano di investimento da lei scelto (articolo 5), verificatesi fra la data di inizio dell'assicurazione e la data in cui ci è pervenuta la sua lettera di recesso dal contratto.

10. Disdetta

Qualora Generali abbia violato i propri obblighi di informazione precontrattuali lei ha il diritto di disdire l'assicurazione. I dettagli in merito possono essere desunti dall'introduzione alle presenti Condizioni generali di assicurazione (pagina 1).

11. Riscatto

11.1. L'assicurazione presenta un valore di riscatto non appena è stato versato il premio unico. Pertanto può richiedere il riscatto dell'assicurazione in qualsiasi momento.

11.2. Durata della copertura e data di calcolo

In caso di riscatto la copertura assicurativa viene garantita fino alla fine del mese in cui perviene la richiesta scritta di riscatto o in cui si raggiunge la data di riscatto successiva da lei indicata.

Data di calcolo del valore di riscatto è il primo giorno del mese successivo.

Se è stato designato un primo del mese come data del riscatto, questo si intende come data di calcolo e il giorno precedente come data di risoluzione del contratto.

11.3. Valore di riscatto

Il valore di riscatto versato è composto dall'aver in fondi, cui va aggiunto il premio di rischio e di costo non ancora consumato per l'anno di assicurazione in corso (pro rata).

Nei contratti con prestazione garantita in caso di vita, il valore viene aumentato in base ai costi di garanzia non ancora consumati (pro rata).

11.3.1. Contratti con valori di riscatto garantiti

La quota crescente della prestazione garantita in caso di vita viene corrisposta come valore di riscatto garantito. L'importo di versamento è pari ad almeno 70% della quota della prestazione garantita in caso di vita, crescente in modo regolare dallo 0% all'inizio del contratto fino al 100% alla scadenza dello stesso.

11.4. Altri dati sui valori di riscatto sono illustrati nella polizza.

12. Pagamento dei premi

L'assicurazione è finanziata mediante premio unico, pagabile in Svizzera nella valuta concordata contrattualmente e dovuto il giorno dell'inizio dell'assicurazione.

13. Designazione dei beneficiari

13.1. Lo stipulante designa chi in caso di vita e in caso di decesso è beneficiario, ossia ha diritto a ricevere la presta-

zioni assicurative concordate. Egli può modificare in qualsiasi momento la designazione dei beneficiari, a condizione di non avere rinunciato alla sua revoca.

13.2. Se la persona assicurata è lo stipulante stesso e Generali non ha ricevuto da lui nessuna dichiarazione di tenore diverso e non è a conoscenza di relative disposizioni di ultima volontà (testamento o contratto successorio), la prestazione caso decesso viene versata al suo coniuge superstite o partner registrato superstite, in sua mancanza ai suoi figli, in loro mancanza ai suoi altri eredi.

13.3. Beneficiario della prestazione per il caso vita e - sempre che la persona assicurata non sia egli stesso - della prestazione per il caso di decesso è lo stipulante. Resta riservata un'eventuale diversa designazione da parte di questi. Una clausola beneficiaria può essere modificata mediante comunicazione scritta oppure mediante una disposizione di ultima volontà da parte dello stipulante che ha concluso il contratto o uno stipulante che ha rilevato il contratto mentre il primo era in vita. Egli può designare i beneficiari che ricevono le prestazioni in caso di decesso e/o di vita. La clausola beneficiaria può essere revocata o modificata in qualsiasi momento durante il periodo di vita dello stipulante. Questo diritto si estingue se lo stipulante che ha concluso il contratto o lo stipulante che ha rilevato il contratto mentre il primo era in vita muore.

14. Partecipazione alle eccedenze

La presente assicurazione si basa su una tariffa senza partecipazione alle eccedenze.

15. Casi particolari

15.1. Grave negligenza

Se l'evento assicurato venisse causato da lei, dalla persona assicurata o da un avente diritto per grave negligenza, Generali rinuncia a ridurre le prestazioni, anche qualora a norma di legge avesse il diritto di farlo.

15.2. Suicidio

In caso di suicidio nei primi tre anni dall'inizio dell'assicurazione Generali versa l'aver in fondi esistente. Scaduto questo periodo, Generali eroga la

prestazione in caso di decesso ai sensi del punto 2.2.

16. Spese

Generali si riserva la facoltà di applicare spese, e di metterle in conto al cliente, per servizi e oneri amministrativi particolari legati al presente contratto non compresi nel premio (p.es. diverse modifiche contrattuali, calcoli dettagliati, nuovo invio di documenti già spediti). Un regolamento relativo alle spese è disponibile in Internet all'indirizzo generali.ch.

17. Obbligo di notifica e violazione dell'obbligo di notifica

17.1. Obbligo di notifica

Se prima che entrasse in vigore l'assicurazione lei o l'assicurato ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante per la valutazione del rischio, concernente la persona da assicurare e di cui lei era o avrebbe dovuto essere a conoscenza, Generali ha il diritto di disdire il contratto entro quattro settimane da quando ha appreso la reticenza.

Generali è esentata dall'obbligo di fornire prestazioni per i sinistri sul cui verificarsi o sulle cui conseguenze ha influito un fatto rilevante per la valutazione del rischio che è stato taciuto o dichiarato inesattamente o incompletamente.

Il suo obbligo di notificare i rischi sussiste anche durante la procedura di accettazione. Se necessario, finché non si riceve la nostra dichiarazione di accettazione, i dati nella proposta ovvero nel rapporto medico vanno completati o corretti.

17.2. Obbligo di fornire informazioni
In caso di sinistro o qualora sussistano notevoli motivi di sospetto lo stipulante o gli aventi diritto hanno l'obbligo di comunicare a Generali, su richiesta della stessa, tutte le informazioni concernenti fatti a loro noti e necessari a noi per accertare un'eventuale reticenza. A tal fine Generali può fissare un termine, la cui inosservanza, sempre che in base alle circostanze non possa essere ritenuta scusabile, comporta la perdita del diritto alla prestazione assicurata.

18. Conferimento di procura e svincolo dal segreto professionale

Lo stipulante, la persona assicurata o gli aventi diritto conferiscono a Generali una procura per richiedere informazioni ai soggetti e alle istituzioni menzionati di seguito e prendere visione di atti, qualora Generali giudichi tali misure necessarie per la valutazione della proposta e per accertare l'eventuale violazione dell'obbligo di notifica.

Essi autorizzano i suddetti soggetti e istituzioni a fornire le informazioni necessarie e li svincolano contemporaneamente dal segreto professionale, d'ufficio o dall'obbligo di riservatezza medico nei confronti di Generali e dei suoi incaricati:

ospedali e altri istituti di cura, medici, psicologi, terapisti, persone con una formazione medica che erano/sono incaricate dell'assistenza medica / delle cure mediche della persona assicurata e relativo personale ausiliario; casse malati, assicurazioni malattie, assicurazioni infortuni, SUVA, assicurazione militare, uffici AVS e AI, assicurazioni sulla vita e casse pensioni, riassicuratori, datore di lavoro.

19. Elaborazione dei dati

Lo stipulante e la persona assicurata (se diversa dallo stipulante) autorizzano Generali a rilevare, elaborare, trasmettere e salvare i dati necessari per l'esame della proposta, l'esecuzione del contratto e il rispetto dei requisiti normativi. I dati personali forniti a Generali possono essere utilizzati da quest'ultima per la valutazione del rischio, il calcolo del premio, la gestione del contratto, per tutte le operazioni correlate alla fornitura delle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione, per analisi statistiche, sondaggi sul grado di soddisfazione della clientela come pure per scopi di marketing e pubblicitari. La protezione dei dati nei confronti di terzi è garantita. È consentita l'eventuale trasmissione a soggetti terzi interessati in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, ad altre società del Gruppo Generali come pure a creditori pignorati, autorità e avvocati. Se necessario, in caso di prestazione Generali provvederà a richiedere un'ulteriore autorizzazione separata. I dati vengono conservati da Generali in forma elettronica o fisica, protetta e confidenziale. I

dati vengono conservati per almeno 10 anni a partire dalla risoluzione del contratto o dalla liquidazione di un sinistro. Lo stipulante e la persona assicurata hanno il diritto di chiedere a Generali le informazioni previste a norma di legge sul trattamento dei dati che li riguardano. Per il resto, la protezione dei dati è conforme a quanto previsto in materia dalla legge federale del 19 giugno 1992.

20. Procedura in relazione alla legge fiscale statunitense «FATCA»

20.1. Obbligo di informazione dello stipulante

Lo stipulante è tenuto a informare immediatamente Generali se, come «US-Person», è assoggettato all'imposizione fiscale statunitense o sussiste un indizio che lascia presupporre la sua imponibilità fiscale negli Stati Uniti d'America (di seguito Stati Uniti). Ciò vale indipendentemente dal fatto che si tratti di una persona giuridica. Lo stipulante deve ugualmente notificare se perde lo stato di «US-Person» oppure se per altri motivi non è più assoggettato all'imposizione fiscale statunitense. Determinante per la valutazione dello stato fiscale è esclusivamente il diritto tributario statunitense in vigore al momento della valutazione.

Secondo la convenzione della Svizzera con gli Stati Uniti che prevede una collaborazione atta a facilitare l'attuazione del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), sono considerate persone assoggettate all'imposizione fiscale statunitense oppure persone per le quali sussiste un indizio che lascia presupporre la loro imponibilità fiscale negli Stati Uniti in particolare:

20.1.1. nel caso di persone fisiche

- cittadini statunitensi o cittadini statunitensi con doppia cittadinanza;
- persone con domicilio negli Stati Uniti sulla base di un permesso di soggiorno permanente (ad es. Greencard, incl. doppio domicilio);
- luogo di nascita negli Stati Uniti;
- attuale indirizzo postale o del domicilio negli Stati Uniti (incl. casella postale o «indirizzo di domicilio c/o» negli Stati Uniti);
- attuale numero di telefono negli Stati Uniti;
- ordine permanente in un conto gestito negli Stati Uniti;

- una procura o un'autorizzazione alla firma attualmente in vigore a favore di una persona con un indirizzo negli Stati Uniti relativamente ad affari patrimoniali.

20.1.2. nel caso di persone giuridiche

- istituzione / costituzione della società in una località statunitense;
- sede della società presso un indirizzo statunitense permanente;
- indirizzo postale statunitense della società.

20.2. Conseguenze in caso di inosservanza

Qualora lo stipulante violi colposamente l'obbligo di informazioni, Generali è autorizzata a disdire il contratto nei 60 giorni successivi da quando ha preso atto della violazione di tale obbligo. La disdetta ha effetto legale dal momento in cui perviene allo stipulante. Qualora al momento della disdetta il contratto di assicurazione presenti un valore di riscatto, questo sarà versato allo stipulante.

20.3. Protezione dei dati/Trasmissione di dati

Se sussiste o insorge a posteriori un'imposizione fiscale statunitense o un nuovo indizio per l'obbligo fiscale statunitense, lei autorizza inoltre Generali a fornire dati fiscali personali e inerenti al presente contratto alle autorità svizzere o straniere, in particolare all'autorità fiscale statunitense (Internal Revenue Service, IRS). L'inoltro dei dati avviene per via elettronica, in modalità transfrontaliera.

21. Procedura relativa alla legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)

21.1. Obbligo di informazione dello stipulante

Lo stipulante è tenuto, alla stipulazione del contratto o su richiesta in un altro momento, a informare Generali, mediante autocertificazione, sul suo domicilio fiscale e a notificare i suoi numeri d'identificazione fiscale (TIN). Ciò vale indipendentemente dal fatto che si tratti di una persona fisica o giuridica (ente). In determinati casi le persone giuridiche hanno in particolare l'obbligo di notificare anche il domicilio fiscale delle persone che esercitano un controllo su di esse o dei beneficiari nonché lo stato SAI.

Eventuali cambiamenti nelle informazioni fornite nell'autocertificazione, ad esempio il cambiamento del domicilio fiscale dello stipulante, vanno comunicati senza indugio o al più tardi entro 30 giorni dal cambiamento in questione. Inoltre occorre ritornare l'autocertificazione debitamente compilata, datata e firmata entro 30 giorni dall'invio da parte di Generali. All'occorrenza e su richiesta di Generali lo stipulante è tenuto a fornire altri documenti o dichiarazioni necessari per determinare il domicilio fiscale.

21.2. Conseguenze in caso di inosservanza/dichiarazioni false

Fin quando non è in possesso di un'autocertificazione plausibile e completa da parte dello stipulante, Generali non può accettare alcuna proposta di assicurazione.

Se dopo la stipulazione del contratto non fornite o non fornite per tempo le informazioni e i documenti necessari in particolare a determinare il domicilio fiscale, dovete tener conto che, a prescindere dal fatto che sussista o meno un obbligo fiscale all'estero, Generali trasmette i vostri dati personali e contrattuali all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), la quale a sua volta provvederà a inoltrarli all'autorità fiscale competente all'estero. Una notifica all'AFC può essere eseguita anche in base a indizi per un assoggettamento fiscale in uno Stato tenuto alla comunicazione. Ai sensi dell'art. 35 LSAI è punito con la multa chi, intenzionalmente, fornisce a un istituto finanziario svizzero un'autocertificazione falsa oppure non comunica cambiamenti delle circostanze o in merito fornisce false indicazioni.

21.3. Protezione dei dati/Trasmissione di dati

Nel caso in cui è soggetta a un obbligo di comunicazione legale, Generali è tenuta a trasmettere all'AFC i propri dati personali e contrattuali nonché eventualmente i dati di persone che esercitano il controllo o beneficiarie. I dati vengono trasmessi per via elettronica.

22. Corrispondenza, luogo di adempimento e foro competente, basi contrattuali

22.1. Comunicate a Generali tutti i cambiamenti di indirizzo! Se trasferisce il domicilio all'estero lei deve indicare come rappresentante una persona residente in Svizzera, a cui noi pos-

siamo inviare in forma legalmente valida tutte le comunicazioni.

Tutti gli avvisi e le comunicazioni suoi, del suo rappresentante, degli aventi diritto o della persona assicurata, concernenti il contratto di assicurazione e prescritti a norma di legge o di contratto, devono essere in forma scritta e indirizzati alla sede di Generali. Essi hanno effetto legale nel momento in cui pervengono a Generali. Alla decorrenza del contratto consegniamo una polizza che sancisce gli aspetti fondamentali del contratto e che viene adeguata in caso di variazioni contrattuali. Le comunicazioni di Generali a lei avvengono in forma legalmente valida all'ultimo indirizzo conosciuto suo o del rappresentante da lei indicato a Generali stessa. Esse si considerano ricevute nel momento in cui il destinatario, se fosse stato presente, avrebbe potuto prenderne atto.

22.2. Generali adempie ai propri impegni al domicilio svizzero dello stipulante o di uno degli aventi diritto oppure, in sua mancanza, alla sede di Generali. Come possibile foro competente riconosciamo, nel caso di azioni dello stipulante o di un avente diritto, il domicilio svizzero di questi o Horgen (foro della sede di Generali), nel caso delle proprie azioni, il foro del domicilio dello stipulante o di un avente diritto. È applicabile esclusivamente il diritto svizzero.

22.3. Nei rapporti internazionali le competenze sono rette dalla legge federale sul diritto internazionale privato nonché dalla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano).

22.4. Le basi del contratto di assicurazione sono costituite da:

- la sua proposta di assicurazione
- la sua polizza di assicurazione
- eventuali dichiarazioni rilasciate nel rapporto del medico esaminatore
- altre dichiarazioni scritte sue o della persona da assicurare
- le presenti Condizioni generali di assicurazione
- le disposizioni della legge federale sul contratto di assicurazione.

Eventuali accordi particolari non sono assolutamente vincolanti per Generali finché non sono stati confermati per iscritto dalla sua Direzione.

22.5. Basi di calcolo

Tutti i calcoli tecnici nel quadro della presente assicurazione si basano su un tasso di interesse tecnico del 0,05% e sull'applicazione delle tavole di mortalità GEKM/F17 di Generali.

Appendice: Servizio militare e guerra

1 Il servizio attivo per difendere la neutralità svizzera e per il mantenimento dell'ordine interno, senza che vi siano operazioni belliche, è considerato servizio militare in tempo di pace e come tale è senz'altro coperto nel quadro delle Condizioni generali di assicurazione.

2 Se la Svizzera è in guerra o coinvolta in operazioni di natura bellica, a partire dall'inizio della guerra è dovuta una contribuzione unica di guerra, esigibile un anno dopo la fine della guerra. Il fatto che l'assicurato partecipi o meno alla guerra e che soggiorni in Svizzera o all'estero è irrilevante. La contribuzione di guerra serve a coprire le perdite derivanti direttamente o indirettamente dalla guerra, per quanto concernono assicurazioni, alle quali siano applicabili le presenti Condizioni. La Compagnia, d'intesa con l'autorità svizzera di sorveglianza, accerta dette perdite di guerra e i fondi disponibili per la copertura, e fissa la contribuzione unica di guerra e le possibili forme di finanziamento, eventualmente mediante riduzione delle prestazioni assicurate. Qualora delle prestazioni assicurate fossero esigibili prima che venga fissata la contribuzione di guerra, la Compagnia ha il diritto di differire una quota adeguata del pagamento fino a un anno dalla fine della guerra. La quota della prestazione differita e il tasso di interesse con cui deve essere remunerata tale quota vengono fissati dalla Compagnia d'intesa con l'autorità svizzera di sorveglianza. I giorni di inizio e di fine della guerra ai sensi delle precedenti disposizioni vengono fissati dall'autorità svizzera di sorveglianza.

3 Se l'assicurato prende parte a una guerra o a operazioni di carattere bellico, senza che la Svizzera stessa sia in guerra o coinvolta in operazioni di carattere bellico e l'assicurato muore durante tale guerra o entro sei mesi dalla stipulazione della pace ovvero dalla cessazione delle ostilità, la Compagnia deve versare la riserva matematica calcolata per il giorno del decesso, al



massimo comunque la prestazione assicurata per il caso di decesso.

Se sono state assicurate rendite per i superstiti, al posto della riserva matematica vengono corrisposte le rendite corrispondenti alla riserva matematica

calcolata per il giorno del decesso, al massimo però le rendite assicurate.

4 La Compagnia si riserva di modificare le disposizioni del presente articolo d'intesa con l'autorità svizzera di sorveglianza anche con effetto per la

presente assicurazione. Inoltre restano espressamente riservate le misure legali e amministrative promulgate in relazione a una guerra, in particolare quelle concernenti il riscatto dell'assicurazione.